



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

AREA ORGANIZZAZIONE  
E SISTEMI INFORMATIVI

Disposizione RUP

Classificazione: X/4

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE 2020**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- considerata l'esigenza dell'Università di Siena di effettuare le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche previste per novembre 2020;
- considerato che il sistema di voto elettronico u-Vote è stato realizzato da CINECA secondo i requisiti espressi dal MIUR e utilizzato a livello nazionale per le elezioni di valutazione comparativa e del Consiglio universitario nazionale (CUN);
- considerata la necessità di modalità di voto online (da remoto) per questa elezione, implementata da CINECA;
- considerato che il sistema u-Vote ha una perfetta integrazione con le anagrafiche studenti del sistema Esse3;
- considerato che l'Ateneo può utilizzare il modulo Elezioni ESSE3, comprese le funzionalità di presentazione e sottoscrizione delle liste;
- visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- visto l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), il quale stabilisce e descrive le condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte perché le amministrazioni aggiudicatrici operino mediante affidamenti diretti, non rientranti nell'ambito di applicazione del codice stesso, nei confronti di proprie società *in house*;
- considerato che, con delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Università degli Studi di Siena è stata iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, nella fattispecie in ragione degli affidamenti *in house* al consorzio interuniversitario CINECA, di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016;
- visto l'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per cui "*ai fini dell'affidamento in house di un contratto (...), le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta*



# UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

*dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta (...)*”;

– considerato che il consorzio interuniversitario CINECA è un consorzio pubblico senza scopo di lucro formato da atenei italiani – tra i quali l’Università degli Studi di Siena - che opera sotto il controllo del MIUR;

– considerato che il consorzio di cui al punto precedente fornisce i servizi in oggetto - tra gli altri - a tutti gli atenei consorziati che ne facciano richiesta;

– considerato che il costo da sostenere per il servizio in oggetto, in base all’offerta a tal fine formulata dal consorzio interuniversitario CINECA, è pari a € 14.350,00, oltre IVA di legge;

– considerato che ai fini della valutazione di cui *infra* la congruità economica è stata intesa alla stregua della combinazione dei seguenti parametri: efficienza (cioè, tempi di predisposizione e di svolgimento del servizio), efficacia (cioè, qualità del servizio) ed economicità (cioè, rapporto tra costi diretti o indiretti e benefici economicamente quantificabili);

– dato atto della valutazione svolta con esito positivo, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione in epigrafe, circa la congruità economica dell'offerta come sopra formulata dal consorzio interuniversitario CINECA, sotto i seguenti profili, che costituiscono anche altrettante valide ragioni del mancato ricorso al mercato:

- quanto all’efficienza:

considerando che le competenze maturate dal consorzio interuniversitario CINECA in questo ambito permettono un’erogazione tempestiva del servizio in oggetto;

- quanto all’economicità:

considerando che l'offerta evidenzia solo costi diretti di acquisto per complessivi € 14.350,00; mentre l’erogazione di un servizio simile con risorse interne necessiterebbe un ammontare di costi indiretti ben superiore, poiché non esistono né le competenze né le risorse umane per erogare il servizio;

- quanto alla qualità:

in quanto il consorzio interuniversitario - anche sulla base delle esperienze pregresse maturate con l’Università degli Studi di Siena e con il sistema universitario nazionale - assicura un elevato livello qualitativo del prodotto finale, raggiungibile grazie alle competenze interne di notevole profilo e alle esperienze acquisite in progetti analoghi;

– dato altresì atto della “convenienza” per la collettività dell’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento al consorzio interuniversitario CINECA, in quanto:

- l’ente a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di programmazione, pianificazione e controllo delle attività ad esso commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato, anche attraverso le attività degli organi statutari in cui l’Ateneo è attivamente coinvolto (il consiglio consortile, la consulta, il panel dei direttori sistemi informativi);

- i prodotti e servizi sviluppati dal consorzio sono espressione della volontà dei consorziati e vengono



# UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

progettati assieme a loro, condividendo anche particolarità e peculiarità del mondo universitario non riscontrabili su altri mercati;

- l'affidamento diretto a proprio ente partecipato a capitale totalmente pubblico evita l'esternalizzazione degli eventuali profitti d'impresa;
- il consorzio interuniversitario CINECA possiede tutte le professionalità e le risorse tecniche ed organizzative per l'esecuzione, con tempistiche sollecite, del servizio richiesto, consentendo inoltre di realizzare un risparmio economico e, di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale di economicità;

– visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

– visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

– visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

– visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le disposizioni attuative dei summenzionati decreti-legge;

– visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

– vista la direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri-Ministro per la pubblica amministrazione "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

– vista la direttiva n. 3/2020 del 4 maggio 2020 della Presidenza Consiglio dei ministri-Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";

– vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 3 maggio 2020 "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni";

– vista l'ordinanza della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2";

– vista la disposizione del Direttore generale, rep. n. 959/2020, prot. n. 58574 del 24 marzo 2020 "Misure organizzative urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

– viste le disposizioni del Direttore generale "Ulteriori misure organizzative e alle disposizioni di servizio urgenti adottate ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

– visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

– vista la disposizione del Direttore generale rep. n. 1237/2020 "Piano di Ateneo per la ripresa delle attività - Linee di indirizzo per il post lockdown COVID- 19";

– visto l’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 luglio 2020, n. 294 “Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, per il quale le risorse di cui all’articolo 236 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono prioritariamente destinate a: *“misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza”*;

– vista la nota della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del MUR dell’11 agosto 2020 “DM 14 luglio 2020, n. 294 - Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;

– visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Siena, con particolare riferimento all’articolo 26 “Contratti passivi: autorizzazione e determinazione a contrarre”;

– vista la delibera del Consiglio di amministrazione rep. n. 288/2019, prot. n. 184244 del 29 ottobre 2019, con cui vengono individuati i responsabili unici del procedimento di acquisto dell’Università di Siena;

– considerata la disposizione del Direttore generale rep. n. 239, prot. n. 9599 del 27 gennaio 2020, con cui sono nominati i RUP ex articolo 31 del d.lgs. 50/2016;

– considerata la disposizione del Direttore generale rep. n. 2612/2020, prot. n. 163107 del 24.9.2020, a parziale modifica della D.D.G. rep. n. 239/2020;

– accertata la disponibilità di budget per la copertura del costo da sostenere per l’acquisizione del servizio richiamato in oggetto

DISPONE

1. di acquisire dal consorzio interuniversitario CINECA, tramite affidamento *in house*, considerate le motivazioni richiamate in premessa, i servizi per le elezioni studentesche 2020 tramite sistema u-Vote (gestione evento elettorale), prevedendo quale costo massimo presunto € 14.350,00, oltre IVA di legge;

2. di imputare i costi delle acquisizioni sopra richiamate per un totale massimo di € 17.507,00, IVA di legge compresa, sul progetto 9029-2019-BE-PROGATENE0\_001 “Agenda digitale”, conto CA.C.01.03.01.04 – “Licenze software annuali”.

Siena, data della firma digitale

Il Responsabile unico del procedimento

Fabio Semplici